

PERIODO D'IMPOSTA 2017

Studi di settore, arrivano le istruzioni (fuori tempo massimo)

Bongi a pag. 27

La circolare dell'Agenzia arriva a termini di compilazione dei modelli già scaduti

Studi con i correttivi di cassa

Intervento necessario per il rinvio degli indici Isa

DI ANDREA BONGI

Studi di settore: le istruzioni per l'uso arrivano fuori tempo massimo. È stata infatti diffusa soltanto ieri, dopo la scadenza del primo termine per il versamento delle imposte, la circolare n. 14/e che contiene i necessari chiarimenti per l'applicazione degli studi di settore e dei parametri al periodo d'imposta 2017. Il documento di prassi amministrativa si apre facendo il punto sulla travagliata ed improvvisa riesumazione degli studi di settore e dei parametri al periodo d'imposta 2017, voluta dalla legge di stabilità 2018. Il tormentato iter di approvazione dei 193 studi di settore e la mancata revisione triennale degli studi approvati con il decreto ministeriale del 29 dicembre 2014, risulterebbero giuridicamente superati, almeno secondo la circolare in commento, grazie al parere positivo alla loro applicazione fornito dalla commissione degli esperti durante la riunione del 14 dicembre 2017.

Tra le principali novità che caratterizzano l'applicazione degli studi di settore al periodo d'imposta 2017 la circolare in commento analizza i cosiddetti correttivi cassa. Tale intervento di natura correttiva alle variabili del software Gerico si è reso necessario, recita il documento di prassi in commento, per tenere conto delle nuove regole di determinazione della base imponibile Irpef e Irap introdotte dall'articolo 1, commi da 17 a 23, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di Bilancio 2017).

Nuove regole che contrastano, continua la circolare, con il modello di stima dei ricavi degli studi di settore che si fonda sulla correlazione statistica di costi e ricavi e che è stato elaborato sulla

base di dati contabili dichiarati per competenza. Da qui la necessità di una revisione di natura straordinaria, valevole soltanto per l'anno 2017, che prevede degli interventi correttivi nonché la partecipazione alle stime del valore delle rimanenze finali di magazzino.

Le elaborazioni effettuate

dall'amministrazione finanziaria per determinare i correttivi di cassa, precisa la circolare, hanno tuttavia escluso la necessità di apportare interventi ai risultati degli studi di settore per tutte le imprese minori che hanno optato per l'applicazione del cosiddetto metodo delle registrazioni previsto dal comma 5 dell'articolo 18 del dpr n. 600 del 1973.

Tornando al contenuto dei correttivi cassa viene precisato che gli stessi interverranno sia sulle analisi di coerenza degli studi di settore delle imprese minori, sia sull'analisi di congruità.

Nello specifico l'impatto di tali correttivi sarà influenzato, in maniera ponderata, sia dalla presenza o meno di operazioni nei confronti delle pubbliche amministrazioni, sia in base alla localizzazione territoriale dell'impresa.

Per ogni cluster di riferimento e per ogni area territoriale omogenea scatteranno infatti appositi correttivi di cassa basati sulla durata media dei crediti e dei debiti che varieranno a seconda della tipologia di clientela alla quale l'impresa si rivolge.

Per determinare tali ponderazioni sono stati infatti previsti due specifici correttivi relativi uno alle vendite B2B e l'altro alle vendite B2PA. Il primo dei due correttivi tiene conto della lunghezza dei

tempi di pagamento relativi alle vendite B2B (business to business) mentre il secondo prende in considerazione la lunghezza dei tempi di pagamento relativi alle vendite B2PA (business to pubbliche amministrazioni).

A questi due correttivi specifici si aggiungono poi i correttivi settoriali di «cassa» ed il correttivo territoriale di «cassa».

Il primo tiene conto della durata media dei crediti e della durata media dei debiti specifica del modello organizzativo (cluster) di riferimento al quale appartiene il contribuente. Il secondo tiene invece conto della durata media dei crediti e della durata media dei debiti specifica del territorio. Tuttavia, tenuto conto che i correttivi

di cassa vengono ritenuti non applicabili alle imprese minori che hanno adottato il regime delle registrazioni ex articolo 18, comma 5, del dpr 600/73, risulta del tutto evidente che tali interventi andranno a beneficio solo di poche imprese (meno del 10% del totale). Dopo le istruzioni relative ai correttivi congiunturali di cassa la circo-

lare in commento descrive anche l'intervento operato sulle variabili di Gerico dai cosiddetti correttivi crisi e le principali novità contenute nei modelli dei 193 studi di settore.



Per quanto attiene alla nuova sezione relativa ai dati complementari per l'elaborazione dei nuovi Isa (righe da Z901 a Z904 degli studi di settore) la circolare di ieri chiarisce l'inapplicabilità di sanzioni per le ipotesi di errate o mancate compilazioni di tali campi.

Grazie ai chiarimenti ed alle istruzioni contenute nella circolare di ieri è ora possibile procedere alla compilazione degli studi di settore ed alla verifica dei risultati.

Tenuto conto che i chiarimenti sono giunti dopo la scadenza del 2 luglio, sarebbe legittimo pensare che per i contribuenti soggetti agli studi di settore, non si debba applicare la maggiorazione dello 0,40% per i versamenti effettuati entro il prossimo 20 agosto.

IO
ONLINE

La circolare
sul sito www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi



Ernesto Maria Ruffini